



**CONSORZIO PER L'AREA  
DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO**

**STATUTO**

16 maggio 2014

## **Articolo 1** **(Dichiarazione preliminare)**

Il presente STATUTO costituisce - in attuazione della legge della Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013 - adeguamento e modifica di quello vigente anteriormente alla entrata in vigore della detta legge della Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013.

## **Articolo 2** **(Natura giuridica – denominazione – sede - durata)**

Nell'ambito del comprensorio corrispondente al territorio della provincia di Avellino opera il "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO", con sigla abbreviata "CONSORZIO ASI – AVELLINO", di seguito CONSORZIO.

Il CONSORZIO, ai sensi dell'art. 36, comma 4°, della legge 5 ottobre 1991 n. 317, e dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013, è ENTE PUBBLICO ECONOMICO.

Il CONSORZIO ha sede in Avellino alla via Enrico Capozzi n. 45. Con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio la sede consortile potrà essere trasferita.

Il CONSORZIO dura fino al 31 dicembre 2029 e potrà essere prorogato alla scadenza.

## **Articolo 3** **(Scopo consortile)**

Il CONSORZIO promuove, sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato Paser, nell'ambito degli agglomerati industriali e delle aree di sviluppo industriale attrezzate, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese ed esercita le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli e le eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, nonché gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili.

Il CONSORZIO attiva le consulenze ed i servizi reali alle imprese.

A tale scopo, il CONSORZIO adotta piani di assetto delle aree industriali, nonché programmi di sviluppo finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.

In particolare, il CONSORZIO:

a) progetta, realizza e gestisce gli spazi, gli immobili ed i servizi essenziali all'insediamento ed al lavoro delle imprese, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni destinati alle attività collettive, al verde pubblico ed ai parcheggi, ai rustici industriali, ai centri commerciali e di servizi, in conformità alla vigente disciplina urbanistica;

b) progetta, realizza e gestisce all'interno degli agglomerati industriali gli impianti di depurazione degli scarichi, di trattamento delle acque, le reti idriche di acqua potabile e riciclata, le reti fognanti, i pozzi di attingimento di acqua di falda;

c) progetta, realizza e gestisce, salvo diverse disposizioni di legge, gli impianti di produzione e di approvvigionamento di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale, di fonti energetiche rinnovabili, a servizio delle aree industriali e delle aziende insediate;

d) gestisce, anche in accordo con gli enti competenti, le opere di urbanizzazione, i beni, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale, con particolare riferimento alla rete stradale, ai sistemi di trasporto ed alla mobilità sostenibile, alla manutenzione del verde, alla vigilanza ed alla sicurezza interna, alla raccolta dei rifiuti, ai servizi antincendio, alle reti di monitoraggio per inquinanti, alla raccolta e divulgazione di dati meteorologici, alla cartellonistica, agli impianti sportivi;

e) promuove le attività in favore della qualità del lavoro in ciascun agglomerato, quali a titolo esemplificativo i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga, i servizi postali, di lavanderia e di farmacia, gli asili nido e le scuole, le attività centralizzate di formazione, di conciliazione dei tempi casa-lavoro, gli sportelli

bancari, i servizi di ristorazione, la realizzazione e la gestione di strutture di ospitalità e dei centri - congressi;

f) cura le attività indirette utili per la competitività territoriale;

g) incentiva lo sviluppo di risorse immateriali;

h) favorisce i processi di espansione aziendale anche assicurando priorità, nell'assegnazione delle aree, agli stabilimenti contigui già insediati nell'area interessata.

La gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato potrà essere affidata in concessione come previsto dall'art.2 comma 2 lettera c punto 3 della legge regionale n. 19/2013.

Il CONSORZIO cura la realizzazione di progetti e di programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente, anche attraverso reti di imprese e promuove comportamenti di sviluppo sostenibile e la diffusione di indicazioni delle migliori tecniche disponibili per favorire la prevenzione dell'inquinamento ed il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle zone industriali.

A tal fine il CONSORZIO:

a) definisce con i comuni nei cui territori ricadono gli agglomerati industriali gli accordi per attivare lo sportello unico delle imprese, come unica struttura responsabile dell'intero procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi;

b) persegue le riduzioni delle emissioni climalternanti e dei rifiuti, la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, il riciclo di acque reflue ed il loro riuso ai fini industriali e di antincendio, il risparmio di acqua potabile;

c) favorisce l'applicazione di strumenti di monitoraggio per la conoscenza sistematica delle caratteristiche qualitative del territorio e per la verifica dell'andamento di indicatori di prestazioni definite;

d) ricerca le forme di finanziamento, gli strumenti di incentivazione o la semplificazione burocratica che premiano le organizzazioni in linea con gli orientamenti della strategia ambientale;

e) concorre al miglioramento della raccolta, della separazione e del recupero dei rifiuti e, altresì, sostiene lo sviluppo e l'organizzazione dei mercati locali, del lavoro e la creazione di filiere locali;

f) provvede all'adeguamento della dotazione infrastrutturale e alle specifiche esigenze delle attività economico-imprenditoriali dei consorziati;

g) attua le azioni per il sostegno dei livelli occupazionali e per la formazione delle risorse umane locali, anche mediante accordi con le università e con gli istituti di ricerca; intraprende iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori;

h) progetta e realizza i rustici industriali da assegnare a condizioni agevolate ai giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive, anche mediante agevolazioni relative alle spese correnti dovute per la gestione e la manutenzione delle aree consortili;

i) progetta, realizza e gestisce, salvo diversa disposizione di legge, gli impianti di produzione e di distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, a servizio delle aziende insediate nelle aree industriali di competenza.

Il CONSORZIO gestisce altresì le aree industriali realizzate nella provincia di Avellino ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981 n° 219 ed esercita le funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi nelle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma quinto, della legge 7 agosto 1997 n° 266 e delle norme regionali previste dalla suddetta normativa.

Il CONSORZIO assume qualsiasi iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi consortili, anche promuovendo e partecipando a organismi societari a capitale misto pubblico-privato.

Inoltre il CONSORZIO unitamente alla Regione cura:

- a) la promozione della cultura dell'aggregazione, intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e di formazione;
- b) la promozione dell'immagine dell'agglomerato-distretto, intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;
- c) l'aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva;
- e) l'aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono lo stesso obiettivo;
- f) la creazione e lo sviluppo di strutture e di risorse, come i centri di servizi alle imprese ed i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;
- g) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso l'attività di istruzione e di formazione mirata;
- h) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- i) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando è connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediamenti nell'agglomerato;

l) lo stimolo e lo sviluppo di opere o di sistemi infrastrutturali ed impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;

m) il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;

n) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

o) il miglioramento della qualità della vita nei contesti imprenditoriali.

Il CONSORZIO in armonia e in coerenza con le linee di politica industriale della Regione, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) l'attività di animazione territoriale, ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali ed a supporto dei progetti imprenditoriali;

b) verifica la compatibilità dei progetti di iniziativa pubblica e privata con le finalità della Legge Regionale n ° 19 del 6 dicembre 2013 e con le linee strategiche del programma per ammetterli alle risorse regionali;

c) l'attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per i distretti produttivi ed, in particolare, di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;

d) adotta il programma di sviluppo e cura il controllo dello stato di attuazione;

e) è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;

f) può erogare servizi, anche non rivolti alle imprese.

Il CONSORZIO predispone, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, i progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali nella forma dei centri di servizi alle imprese e con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, oppure con altre iniziative che perseguono lo stesso obiettivo.

Il CONSORZIO incentiva, anche mediante accordi con le scuole, le università e gli istituti di formazione, progetti per la formazione delle figure professionali

maggiormente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi dei programmi di sviluppo, previsti nell'articolo 19 del presente STATUTO.

Il CONSORZIO promuove, in particolare, l'iscrizione dei giovani alle facoltà universitarie, la cui offerta è rivolta alla formazione di tali figure professionali ed adotta ed incentiva le iniziative di ogni genere per la formazione di manodopera specializzata.

#### **Articolo 4 (Soggetti partecipanti)**

Alla data di adozione del presente Statuto fanno parte del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino i seguenti soggetti:

- 1 Amministrazione Provinciale di Avellino;
- 2 Comuni di : Avellino, Atripalda, Solofra, Cervinara, Nusco, S. Angelo dei Lombardi, S. Martino Valle Caudina, Pratola Serra, Flumeri, Calabritto, Lacedonia, Prata Principato Ultra, Montefredane, Morra de Sanctis, Grottolella, Conza della Campania, S. Mango sul Calore, Luogosano, Mercogliano, Ariano Irpino, Serino, Lioni, Altavilla Irpina, Frigento, Montefalcione, Contrada, Pietradefusi, Venticano, Melito Irpino, Calitri, Capriglia Irpina, Manocalzati, Aiello Del Sabato;
- 3 Istituto Autonomo per le Case Popolari di Avellino;

Sulla base del presente STATUTO potranno far parte del Consorzio:

A) qualsiasi soggetto che ne ha già fatto parte, a condizione che:

- abbia manifestato la volontà di tornarne a far parte, accettando integralmente ed incondizionatamente il presente STATUTO, con la conseguente assunzione degli obblighi di sottoscrivere e versare i conferimenti in danaro al fondo consortile e di corrispondere il contributo annuale alle spese di funzionamento del Consorzio, negli importi e con le modalità di versamento stabiliti dal Consiglio Generale del Consorzio stesso;

- abbia sanato eventuali situazioni pregresse di inadempimento o morosità derivanti dalle norme statutarie già in vigore.

B) nuovi soggetti, purché ricompresi tra quelli individuati all'art. 1, 2° e 3° comma, della legge regionale n° 19 del 6 dicembre 2013.

Le domande di ammissione a far parte del Consorzio avanzate dai soggetti di cui alla lettera B che precede, dovranno essere accompagnate dai provvedimenti formali dei competenti organi dei soggetti istanti di accettazione integrale ed incondizionata del presente STATUTO, con la conseguente assunzione degli obblighi di sottoscrivere e versare i conferimenti in danaro al fondo consortile e di corrispondere il contributo di dotazione, negli importi e con le modalità di versamento stabiliti dal Consiglio Generale.

#### **Articolo 5 (Mezzi finanziari)**

I mezzi finanziari del CONSORZIO sono quelli contemplati dall' art. 5 della legge della Regione Campania n. 19 del 6 dicembre 2013.

- a) dai conferimenti a qualsiasi titolo effettuati dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente;
- b) dagli interessi sugli investimenti finanziari;
- c) dai corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 3 del presente STATUTO svolte dal Consorzio;
- d) dai contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea e da qualsiasi altro ente;
- e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;
- f) dai fondi straordinari statali, degli enti locali, dell'Unione europea e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;

g) da donazioni e lasciti di qualsiasi genere.

Il contributo di dotazione annuale è ripartito tra i consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, nella misura stabilita dal Consiglio Generale all'atto dell'approvazione del Piano Economico e Finanziario.

Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare il contributo annuale di dotazione in un'unica soluzione, entro il primo semestre dell'anno di riferimento del bilancio; in alternativa, versano anticipatamente, per ciascun trimestre, un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio di previsione approvato.

Dopo le scadenze dei termini per il pagamento dei contributi finanziari annuali, sulle somme dovute sono corrisposti gli interessi in misura legale.

Il soggetto consorziato che non intenda accettare di versare il contributo annuale recede dal CONSORZIO.

La relativa determinazione di recesso dovrà essere adottata dai competenti organi del soggetto consorziato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Consorzio dell'importo del contributo di dotazione.

## **Articolo 6** **(Fondo consortile e rappresentanze)**

Il fondo consortile è costituito dai conferimenti in danaro effettuati dai soggetti consorziati e dai beni acquistati con i conferimenti medesimi.

Per la durata del Consorzio i soggetti consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile e i creditori particolari dei soggetti consorziati medesimi non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile stesso.

I conferimenti vengono prima sottoscritti e poi versati in unica soluzione.

Il conferimento minimo al fondo consortile è pari alla somma di e 7.747,00 (Euro settemilasettecentoquarantasette/00).

La Provincia di Avellino ed il Comune capoluogo di Avellino sottoscrivono e versano quattro conferimenti ciascuno, con due rappresentanti nel Consorzio per ognuno. Gli altri consorziati conferiscono la somma di € 7.747,00 (Euro settemilasettecentoquarantasette/00), ciascuno, con un rappresentante per ognuno nel Consorzio.

La partecipazione al Consiglio Generale da parte di un rappresentante di un soggetto consorziato, con pienezza di diritti, e, in particolare con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, presuppone che il soggetto consorziato stesso abbia versato i conferimenti in danaro al fondo consortile ed i contributi annuali alle spese di funzionamento.

### **Articolo 7 (Organi del Consorzio)**

Gli organi del CONSORZIO sono:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'Organismo Indipendente di Valutazione, organismo unico per tutti i consorzi ASI della Regione.

### **Articolo 8 (Consiglio Generale – composizione - compiti)**

Il Consiglio Generale è composto da tanti membri quanti sono i rappresentanti dei soggetti consorziati, oltre il Presidente se eletto al di fuori dei Consiglieri Generali. Nel Consiglio Generale i rappresentanti della Provincia di Avellino e del Comune capoluogo di Avellino esprimono due voti ciascuno.

Il Consiglio Generale scade ogni cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati alla scadenza solo per un ulteriore quinquennio.

Se i soggetti consorziati, tempestivamente e formalmente invitati dal Consorzio a provvedere, non abbiano nominato alla scadenza i propri rappresentanti o non abbiano confermato i precedenti, questi ultimi si intendono a tutti gli effetti confermati, fatta salva la prescrizione di cui al comma precedente.

In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza di un membro del Consiglio Generale, il soggetto consorziato che lo ha nominato dovrà provvedere alla surroga o alla sostituzione con un altro rappresentante la cui durata in carica cessa, comunque, alla scadenza del Consiglio Generale.

**SI SOPPRIME: Se la designazione da parte del soggetto consorziato non abbia luogo entro due mesi dal verificarsi della vacanza, provvederà, previa diffida, l'organo, ove esistente, al quale compete la vigilanza sul soggetto consorziato stesso.**

Il Consiglio Generale:

- a) in ogni sua riunione preventivamente riscontra e dichiara la sua regolare costituzione e composizione;
- b) prende atto della nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale di un membro del Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 3, 2° comma, lettera c), della legge della Regione Campania n ° 19 del 6 dicembre 2013 ;
- c) elegge il Presidente del Consorzio anche al di fuori dei suoi componenti e nel suo seno, gli altri componenti del Comitato ai sensi della sopra citata norma regionale;
- d) determina il numero dei componenti del Comitato Direttivo; si cancella
- d) elegge, ai sensi del ripetuto art. 3, 2° comma, lettera e), della legge regionale i membri del Collegio dei Revisori dei Conti di sua spettanza;
- e) ) adotta in via preliminare lo schema di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali del Consorzio, a norma del primo comma dell'art. 8 della detta legge della Regione Campania;

f) adotta nella forma definitiva il detto piano regolatore a norma del quinto comma dell'art. 8 della legge della Regione Campania n ° 19 del 6 dicembre 2013;

g) adotta, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;

h) approva il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, eccezionalmente entro sei mesi quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura del Consorzio: 1) ristrutturazione del reparto amministrativo, 2) necessità dei dati delle controllate nel caso di partecipazioni rilevanti, 3) cause di forza maggiore, per esempio furti, incendi, alluvioni, terremoti, 4) motivi di rilevante ripercussione in ordine al funzionamento della struttura interna, 5) variazione del sistema informatico, 6) partecipazione ad operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;

i) delibera l'ammissione di nuovi consorziati;

l) delibera la morosità dei soggetti consorziati inadempienti all'obbligo del conferimento al fondo consortile e dei contributi annuali e la loro conseguente esclusione dal Consorzio;

m) delibera ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera f), della legge Regionale n ° 19 del 6 dicembre 2013, le indennità di presenza per i componenti dello stesso Consiglio, nonché le indennità di carica per il Presidente, i componenti del Comitato Direttivo e per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con riferimento analogo all'indennità stabilita da Enti Pubblici similari, demanda ad apposito regolamento la disciplina relativa all'eventuale rinuncia alle stesse e/o alla misura del quantum spettante;

n) delibera l'adozione dello STATUTO e le sue eventuali modifiche;

o) determina eventualmente gli altri casi di incompatibilità e di decadenza di cui al 6° comma all'art 15 del presente STATUTO;

p) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati ad esso Consiglio stesso aventi diritto di voto l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina del liquidatore;

q) propone e dichiara la decadenza dei membri di esso Consiglio Generale e del Comitato Direttivo ai sensi dell'art.14 del presente STATUTO.

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno e cioè entro il mese di gennaio ed entro il mese di aprile/giugno.

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta che ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri aventi diritto di voto o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale è convocato mediante fax o PEC o lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, spediti almeno 5 giorni liberi prima di quello della convocazione.

In caso di urgenza, la convocazione avverrà a mezzo fax o PEC o telegramma ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, spediti almeno 3 giorni liberi prima di quello della convocazione.

Per un'approfondita e spedita trattazione degli argomenti e degli atti di propria competenza, il Consiglio Generale può avvalersi dell'opera preparatoria, istruttoria, predecisoria, referente e consultiva di commissioni consiliari.

Il Consiglio Generale delibera sulla costituzione, nel suo seno, delle eventuali commissioni di cui sopra, successivamente alla elezione del Presidente e del Comitato Direttivo, provvedendo ad approvare il relativo regolamento di funzionamento.

Le commissioni si riuniranno nei giorni e nelle ore di ufficio.

Le convocazioni delle riunioni delle commissioni da parte dei rispettivi presidenti dovranno essere tempestivamente comunicate al Presidente del Consorzio ed ai

membri del Comitato Direttivo per consentire agli stessi, che non potranno far parte delle commissioni medesime, di poter partecipare ai loro lavori.

Le commissioni non potranno riunirsi nei giorni nei quali sono convocati il Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo.

Le commissioni potranno richiedere l'intervento dei dirigenti consortili per fornire chiarimenti ed elementi di approfondimento sugli argomenti in discussione.

Ai componenti le commissioni non è riconosciuta l'indennità di presenza e/o rimborso spese.

### **Articolo 9 (Presidente)**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nella sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso tra persone di comprovate capacità manageriali.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale, anche processuale, del Consorzio;
- convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale;
- vigila sull'attività del Consorzio;
- esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo;
- prende, con l'assistenza del Direttore Generale, i provvedimenti di estrema urgenza di competenza del Comitato Direttivo che dovranno essere sottoposti per la ratifica a detto organo, entro 30 giorni e, comunque, alla sua prima seduta utile;
- è membro, con facoltà di delega, della "Consulta Regionale ASI";
- formula al Presidente della Giunta Regionale della Campania richiesta motivata di nomina di un Commissario "ad acta" per provvedere, in caso di inerzia,

all'assunzione degli atti di competenza degli Organi di cui all'art. 7 del presente statuto, ed agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di assetto delle aree di sviluppo industriale;

- rappresenta il Consorzio nelle Assemblee delle società alle quali il Consorzio partecipa e fa parte degli organi di amministrazione di dette società, salva diversa determinazione del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale;

- esercita ogni altra funzione e potere derivanti dalle norme del presente STATUTO e dalla sopra detta legge della Regione Campania.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato solo per un ulteriore quinquennio.

### **Articolo 10** **(Comitato Direttivo – composizione - compiti)**

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente del CONSORZIO e da altri quattro membri dei quali tre eletti dal Consiglio Generale nel suo seno ed uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, su proposta dell'Assessore regionale competente.

Al Comitato Direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa.

In particolare il Comitato:

a) predispone entro il 10 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredandolo di apposita relazione illustrativa;

b) predispone entro il 10 gennaio di ciascun anno il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio in corso;

- c) delibera in merito agli atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in merito agli atti di acquisto degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, di urbanizzazione e dei servizi collettivi;
- d) delibera sulla conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del Piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali del Consorzio;
- e) delibera in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e servizi;
- f) propone la decadenza dei membri del Consiglio Generale nonché dei membri del Comitato Direttivo medesimo ai sensi dell'art 14 del presente STATUTO;
- g) provvede per la nomina del Direttore Generale;
- h) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio Generale, assicurando in ogni caso il regolare funzionamento del Consorzio negli intervalli fra le sedute del Consiglio stesso emanando tutti quei provvedimenti che, sotto la sua responsabilità, ritiene necessari ed urgenti, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale;
- i) su proposta del Presidente può delegare particolari materie di trattazione, per argomento o per territorio, a suoi singoli membri, definendone i relativi poteri.

Le modalità e i termini di convocazione del Comitato Direttivo sono stabilite dal medesimo.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.

### **Articolo 11** **(Organismo indipendente di valutazione)**

L'organismo indipendente di valutazione è composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza, nominati con decreto dal Presidente della Giunta

regionale e dura in carica cinque anni, ha sede presso l'assessorato regionale competente.

L'organismo indipendente di valutazione riferisce direttamente al Consiglio Generale ed al Comitato Direttivo del CONSORZIO, in ragione delle loro competenze ed esprime parere di conformità sugli atti di indizione delle gare ad evidenza pubblica.

Le spese dell'organismo indipendente di valutazione, previste nei limiti della normativa vigente, gravano annualmente in quota parte sui rispettivi bilanci dei consorzi ASI.

## **Articolo 12** **(Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, nominato dal Consiglio Regionale, e da due membri, iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti e due supplenti, eletti dal Consiglio Generale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il riscontro amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di enti pubblici.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica il rispetto del pareggio di bilancio, delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, nonché della pianificazione territoriale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo interno sull'attività del CONSORZIO, provvedendo:

- ad esaminare e controfirmare il bilancio di esercizio, nonché redigere sul medesimo apposita relazione;
- a verificare la regolarità della contabilità consortile;
- a controfirmare le dichiarazioni fiscali e tributarie facenti carico al CONSORZIO;

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale ed alle riunioni del Comitato Direttivo.

Ai fini di cui innanzi i componenti del Collegio sono informati delle convocazione del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

Il Revisore il quale, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio consortile a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio.

La decadenza, previa comunicazione del Presidente del Collegio al Presidente del CONSORZIO, é pronunciata dal Consiglio Generale per i membri di sua nomina.

Qualora la decadenza si verifichi a carico del Presidente del Collegio del Revisori dei Conti, il Presidente del CONSORZIO ne informa il Presidente del Consiglio Regionale della Campania per i provvedimenti di competenza.

I Revisori dei Conti che non assistono senza giustificato motivo a due sedute consecutive del Consiglio Generale o, durante un esercizio consortile, a quattro riunioni del Comitato Direttivo, decadono dall'Ufficio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Generale su proposta del Presidente del CONSORZIO.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore dei Conti trovano applicazione, ad eccezione che per il Presidente del Collegio, le norme del Codice Civile in materia di sostituzione dei sindaci delle società per azioni, per quanto possibile.

### **Articolo 13**

#### **(Sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo)**

Il Consiglio Generale è validamente riunito:

- in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei membri del Consiglio stesso aventi diritto di voto;

- in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei detti membri.

Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri assegnati al Comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale, salvo il caso di cui alla lettera p) dell'art. 8, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti aventi diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, prevale il voto del Vice Presidente, se nominato, o del membro più anziano.

In seno al Consiglio Generale ed in seno al Comitato Direttivo il voto non può essere espresso per rappresentanza.

#### **Articolo 14**

##### **(Assenze alle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo - Sanzioni)**

I componenti del Consiglio Generale i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a due sedute consecutive, ordinarie o straordinarie, decadono dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti del Comitato Direttivo i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive dello stesso.

In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza avanzata dal Consiglio stesso, dal Comitato Direttivo, valutate le eventuali giustificazioni dell'interessato.

Il Consiglio Generale che dichiara la decadenza di cui al secondo comma del presente articolo provvede contestualmente alle nomine sostitutive per quanto di sua competenza.

Il Presidente, subito dopo la dichiarazione da parte del Consiglio Generale della decadenza di cui al primo comma del presente articolo, richiede al soggetto consorziato di provvedere per la sostituzione.

### **Articolo 15 (Ineleggibilità e decadenze)**

Non può essere eletto Presidente del Consorzio o componente del Comitato Direttivo del medesimo né nominato componente del Consiglio Generale dello stesso, e se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui per il quale ricorre anche una sola delle condizioni di cui all'art. 2382 Codice Civile.

Non può essere nominato o eletto componente del collegio dei revisori dei Conti, o se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui che si trova anche in una sola delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo del Consorzio entro il quarto grado e coloro i quali sono legati al Consorzio - o alle società da questo controllate - da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'Albo dei Dottori Commercialisti, è causa di decadenza dalla carica di Revisori dei Conti del Consorzio.

La carica di Presidente del Consorzio è incompatibile con quella di Amministratore di aziende operanti nelle aree e nei nuclei industriali consortili.

Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio Generale o di membro del Comitato Direttivo non possono essere ricoperte da coloro i quali sono legati al Consorzio da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato retribuito.

Altre cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità potranno essere stabilite dal Consiglio Generale.

### **Articolo 16 (Direttore Generale)**

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo mediante concorso pubblico. Per quanto non diversamente stabilito nel presente articolo, si rinvia al Contratto collettivo nazionale per i dirigenti dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale.

La persona nominata deve essere in possesso di diploma di laurea quinquennale e/o equiparate in discipline tecniche o giuridico o economiche.

Il Direttore Generale o chi ne fa le veci partecipa alle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo con diritto di intervento, proposta e parere.

Le funzioni di segretario in dette sedute sono svolte del Direttore Generale o da chi ne fa le veci.

Il Direttore Generale sovrintende a tutti gli uffici del Consorzio e provvede alla disciplina del personale,

Egli, congiuntamente ai dirigenti delle strutture consortili, assicura il buon andamento dei servizi.

A tal fine propone al Comitato Direttivo le necessarie dotazioni di uomini e di mezzi.

Il Direttore Generale è responsabile dell'attuazione delle direttive e delle deliberazioni degli organi consortili e garantisce l'efficiente funzionamento del Consorzio.

Propone ai competenti organi consortili le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili ed opportuni per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio.

E' responsabile, congiuntamente ai dirigenti delle strutture, dell'attuazione degli atti del Consorzio.

Il Direttore Generale infine svolge le attività e le funzioni che, in ordine a singoli atti o a categorie di atti, gli vengono delegate dal Presidente, dal Comitato Direttivo e dal Consiglio Generale.

## **Articolo 17**

### **(Assegnazione e vendita immobili consortili – riacquisizione)**

L'assegnazione e la vendita degli immobili consortili necessari per la realizzazione di iniziative produttive nei settori dell'industria e dei servizi, sono disposte dal Comitato Direttivo sulla base di condizioni generali preventivamente fissate dallo stesso Comitato Direttivo per le singole aree e nuclei industriali.

Il contratto di trasferimento di proprietà degli immobili non potrà essere stipulato se l'acquirente non si sarà impegnato, contestualmente, ad aderire al CONSORZIO o alla Società Consortile eventualmente costituiti o costituendi per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascuna area o nucleo industriale.

Il possesso dell'immobile assegnato potrà essere trasferito anticipatamente alla vendita.

Il CONSORZIO rientra in possesso o in proprietà degli immobili, senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari o degli acquirenti, qualora, trascorsi cinque anni dalla data di assegnazione, questi non abbiano adempiuto agli obblighi di assegnazione e/o in generale realizzato, come accertato dal Consorzio, i lavori di costruzione dello stabilimento a fronte della cui esecuzione era stata disposta l'assegnazione o la vendita. Se i suoli sono stati edificati, l'indennità da corrispondere è determinata con i criteri e le modalità previste nell'art. 63, comma 3, della legge n. 448/1998.

Il CONSORZIO ha la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati, se la cessazione dell'attività industriale o artigianale è avvenuta da oltre tre anni.

In caso di cessazione dell'attività produttiva, alle aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte del CONSORZIO di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative, è consentita la cessione ad un soggetto terzo dell'immobile e delle sue pertinenze, previo parere positivo espresso dal CONSORZIO su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.

La cessione è vincolata alla realizzazione dell'iniziativa sostitutiva nei tempi previsti dal piano industriale validato dal CONSORZIO.

Il CONSORZIO, decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dell'attività produttiva senza che la medesima attività sia stata ripresa, oppure senza che sia in atto un progetto di ristrutturazione o di riconversione documentato, oppure che sia stata attivata una diversa iniziativa da parte dello stesso soggetto imprenditoriale, comunque subordinato al parere positivo espresso dal CONSORZIO sulla base del piano industriale, oppure non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di cessione per altra iniziativa produttiva, ha la facoltà di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa.

### **Articolo 18** **(Adeguamento strumento urbanistico )**

Il CONSORZIO attesta la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del relativo piano urbanistico.

Il piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali opera immediatamente anche nei confronti dei proprietari delle aree interessate.

L'indennità di espropriazione è determinata in base ai criteri della legislazione statale vigente per le espropriazioni per opere di pubblica utilità.

### **Articolo 19** **(Programma di sviluppo )**

Il CONSORZIO sentite le associazioni industriali più rappresentative, elabora la proposta di programmi di sviluppo di durata triennale.

La proposta è trasmessa entro il 31 ottobre dell'anno precedente e comunque non oltre l'approvazione del piano economico e finanziario, alla Giunta Regionale Campania che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine al parere di conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-

economica e territoriale. Alla scadenza del termine, senza che sia stato espresso parere, il parere si intende implicitamente espresso in senso favorevole.

È facoltà del CONSORZIO proporre all'approvazione della Giunta regionale ulteriori progetti, anteriormente alla scadenza del programma di sviluppo, secondo le modalità disciplinate dall'art. 13 della legge Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013.

Il programma di sviluppo prevede la promozione delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale, per l'implementazione del benessere della comunità residente nei territori di competenza consortile, coerentemente con la diffusione delle attività imprenditoriali già presenti e radicate negli agglomerati industriali.

Il programma di sviluppo deve contenere:

- a) l'analisi della situazione di fatto e in particolare l'individuazione delle criticità e delle opportunità nell'ambiente competitivo di riferimento, dei punti di forza e di debolezza a livello di imprese del sistema locale;
- b) le linee strategiche della politica industriale, finalizzate allo sviluppo e all'evoluzione competitiva del territorio, con l'individuazione degli interventi prioritari e degli obiettivi che si prevede di raggiungere nel campo dell'infrastrutture e dei servizi avanzati alle imprese;
- c) i progetti di iniziativa pubblica, privata o mista, anche non richiedenti l'accesso al finanziamento della Regione, che costituiscono la parte realizzativa del programma e devono risultare definiti negli obiettivi, nei contenuti e nelle risorse. Il CONSORZIO può proporre progetti di propria iniziativa, eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- d) il piano annuale delle opere infrastrutturali cantierabili che il CONSORZIO intende realizzare nell'arco temporale del piano finanziario;
- e) il piano triennale delle opere infrastrutturali che il CONSORZIO intende realizzare nell'arco di validità del programma di sviluppo;

f) la relazione di accompagnamento del piano annuale e triennale, dove sono indicate la copertura finanziaria per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere, nonché la priorità e l'efficacia degli interventi da realizzare in funzione di un miglior utilizzo delle risorse, privilegiando le opere di completamento di aree già parzialmente attrezzate o di aree da riqualificare;

g) le azioni previste per l'ammmodernamento ed il miglioramento dei servizi erogati alle imprese, indicando le aree di miglioramento previste ed i conseguenti risultati da raggiungere;

h) le azioni per garantire un'evoluzione del modello di gestione del CONSORZIO verso criteri di eco-sostenibilità, di riqualificazione ambientale e di efficienza energetica, in linea con i contenuti della programmazione regionale e comunitaria.

## **Articolo 20**

### **(Soggetti consorziati – esclusione e recesso)**

Nei casi di esclusione e di recesso contemplati nel presente STATUTO, il soggetto consorziato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione del conferimento in danaro al fondo consortile che si accrescerà in favore degli altri consorziati proporzionalmente ai conferimenti in danaro al fondo consortile da ciascuno degli stessi già effettuati.

L'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del presente STATUTO, lascia salvo ed impregiudicato il diritto del Consorzio di agire nelle forme di legge a carico del soggetto consorziato per ottenere il pagamento dei contributi alle spese di funzionamento maturati e non versati.

## **Articolo 21**

### **(Inadempimenti e morosità dei soggetti consorziati)**

Il Direttore Generale, al compiersi di tre mesi dal termine di ciascun esercizio finanziario, certifica la posizione di ciascun soggetto consorziato per quanto concerne l'inadempimento — totale o parziale — degli obblighi di versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile e dei contributi annuali alle spese di funzionamento.

Lo stesso Direttore Generale immediatamente — a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — contesta ai soggetti consorziati le rispettive situazioni di inadempimento così come accertate e certificate, assegnando per la regolarizzazione un termine di tre mesi.

Scaduto infruttuosamente tale termine, i rappresentanti del soggetto consorziato inadempiente decadono dalle cariche di consigliere generale, di membro del Comitato Direttivo e di Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia stato eletto tra i consiglieri generali.

Il Consiglio Generale, convocato senza indugio e preso atto della decadenza intervenuta ai sensi del comma che precede, provvede alle elezioni per la sostituzione dei membri del Comitato Direttivo e del Presidente, nell'ambito, ovviamente, dei consiglieri generali che rappresentano soggetti consorziati risultanti in regola con l'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Trascorsi tre mesi dalla scadenza del termine assegnato dal Direttore Generale per la regolarizzazione, il Consiglio Generale alla sua prima seduta utile, dichiara morosi i soggetti consorziati inadempienti e contestualmente ne delibera l'esclusione dal Consorzio.

A decorrere dalla contestazione delle situazioni di inadempimento di cui al 2° comma, è sospesa la corresponsione di ogni e qualsiasi indennità in favore del rappresentante del soggetto consorziato inadempiente.

## **Articolo 22** **(Esercizio finanziario)**

L'esercizio finanziario del CONSORZIO coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il primo gennaio e terminerà il trentuno dicembre di ogni anno.

## **Articolo 23** **(Rapporti con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali)**

Il Comitato Direttivo costituisce, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni in epigrafe maggiormente rappresentative, una Commissione consultiva composta di

10 membri, dei quali 6 di parte imprenditoriale e 4 di parte sindacale, quale luogo di concertazione con le parti sociali.

La Commissione esprime parere sugli argomenti programmatici attribuiti dal presente STATUTO alla competenza del Consiglio Generale.

La Commissione è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio, o da un suo delegato, e si riunisce almeno due volte all'anno.

Si prevede altresì la costituzione di un organismo consultivo tra il Consorzio ASI e Confindustria Avellino (associazione imprenditoriale più rappresentativa) ai sensi dell'art.2, comma 2, lettera c, punto 2) della Legge Regionale n. 19/2013 con la funzione di avviare le più adeguate forme di confronto per la promozione dello sviluppo produttivo nelle zone di intervento, l'elaborazione di programmi di sviluppo di iniziativa pubblica e privata, compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

#### **Articolo 24 (Vigilanza e controllo)**

La vigilanza sul CONSORZIO è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal collegio dei revisori dei conti che verifica il rispetto del pareggio di bilancio, delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, nonché della pianificazione territoriale.

La Giunta regionale controlla e vigila sulle attività del CONSORZIO ed attua gli indirizzi di promozione delle attività produttive, economiche e territoriali, sentito il parere della Consulta Regionale Asi, che ha sede presso l'assessorato regionale competente.

Presso l'assessorato regionale alle attività produttive è istituito il comitato di coordinamento delle attività del Consorzi ASI. I componenti del comitato sono scelti tra i dipendenti o gli organi consortili, su designazione del Presidente del CONSORZIO, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente.

## **Articolo 25**

### **(Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente STATUTO si fa riferimento alle leggi nazionali e della Regione Campania in materia di Consorzi Industriali.

## **Articolo 26**

### **(Norma transitoria e finale)**

Il Presidente, non appena il presente STATUTO sarà stato approvato dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013, provvederà a trasmetterlo agli attuali soggetti consorziati per la relativa presa d'atto e per i correlativi eventuali provvedimenti sia costitutivi sia economici.

Sulla base delle determinazioni che gli attuali soggetti consorziati intenderanno adottare, il Consiglio Generale provvederà a costituire e dichiarare la propria composizione, anche tenendo conto delle eventuali domande di partecipazione di nuovi soggetti.

**STATUTO – Variazioni**

**Articolo 3  
(Scopo consortile)**

3° cpv: A tale scopo, il CONSORZIO adotta piani di assetto delle aree industriali, elabora programmi di sviluppo finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.

5° cpv: La gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato è affidata in concessione dal CONSORZIO ASI ad una società consortile o consorzio costituito dalle imprese insediate, cui può partecipare lo stesso CONSORZIO ASI.

**Articolo 5  
(Mezzi finanziari)**

5° cpv: Il soggetto consorziato che non intenda accettare di versare il contributo annuale può recedere dal CONSORZIO.

**Articolo 8  
(Consiglio Generale – composizione - compiti)**

3° cpv: Se i soggetti consorziati, tempestivamente e formalmente invitati dal Consorzio a provvedere, non abbiano nominato alla scadenza i propri rappresentanti o non abbiano confermato i precedenti, questi ultimi si intendono a tutti gli effetti confermati.

5° cpv: Se la designazione da parte del soggetto consorziato non abbia luogo entro due mesi dal verificarsi della vacanza, provvederà, previa diffida, l'organo, ove esistente, al quale compete la vigilanza sul soggetto consorziato stesso.

6° cpv lettera d): determina il numero dei componenti del Comitato Direttivo;

6° cpv lettera e già f): adotta in via preliminare lo schema di piano regolatore territoriale del Consorzio, a norma del primo comma dell'art. 8 della detta legge della Regione Campania;

6° cpv lettera h già i): ) approva il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, eccezionalmente entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, osservando le norme di cui al comma 4° dell'art. 5 della legge della Regione Campania n° 19 del 6 dicembre 2013;

**Articolo 9  
(Presidente)**

2° cpv 5° punto: Il Presidente ..... prende, con l'assistenza del

**Articolo 3  
(Scopo consortile)**

3° cpv: A tale scopo, il CONSORZIO adotta piani di assetto delle aree industriali, nonché programmi di sviluppo finalizzati alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività imprenditoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista sociale.

5° cpv: La gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato potrà essere affidata in concessione come previsto dall'art.2 comma 2 lettera c punto 3 della legge regionale n. 19/2013.

**Articolo 5  
(Mezzi finanziari)**

5° cpv: Il soggetto consorziato che non intenda accettare di versare il contributo annuale recede dal CONSORZIO.

**Articolo 8  
(Consiglio Generale – composizione - compiti)**

3° cpv: Se i soggetti consorziati, tempestivamente e formalmente invitati dal Consorzio a provvedere, non abbiano nominato alla scadenza i propri rappresentanti o non abbiano confermato i precedenti, questi ultimi si intendono a tutti gli effetti confermati, fatta salva la prescrizione di cui al comma precedente.

5° cpv: soppresso

6° cpv lettera d):soppresso (variate tutte le lettere successive)

6° cpv lettera e già f): adotta in via preliminare lo schema di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali del Consorzio, a norma del primo comma dell'art. 8 della detta legge della Regione Campania;

6° cpv lettera h già i): approva il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, eccezionalmente entro sei mesi quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura del Consorzio: 1) ristrutturazione del reparto amministrativo, 2) necessità dei dati delle controllate nel caso di partecipazioni rilevanti, 3) cause di forza maggiore, per esempio furti, incendi, alluvioni, terremoti, 4) motivi di rilevante ripercussione in ordine al funzionamento della struttura interna, 5) variazione del sistema informatico, 6) partecipazione ad operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;

**Articolo 9  
(Presidente)**

2° cpv: Il Presidente ..... [prende, con l'assistenza del](http://www.bucastregione.campania.it)

Direttore Generale, i provvedimenti di estrema urgenza di competenza del Comitato Direttivo che dovranno essere sottoposti a detto organo, entro 30 giorni e, comunque, alla sua prima seduta utile;

2° cpv 7° punto: Il Presidente .....formula al Presidente della Giunta Regionale della Campania richiesta motivata di nomina di un Commissario "ad acta" per provvedere ad incombenze specifiche e di breve durata;

#### **Articolo 10**

##### **(Comitato Direttivo – composizione - compiti)**

3° cpv lettera d): Il Comitato ..... delibera sulla conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio;

3° cpv lettera f): Il Comitato ..... propone la decadenza dei membri del Consiglio Generale e di esso stesso Comitato Direttivo ai sensi dell'art 14 del presente STATUTO

3° cpv lettera h): Il Comitato ..... delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio Generale, assicurando in ogni caso un regolare funzionamento del Consorzio negli intervalli fra le sedute del Consiglio stesso emanando tutti quei provvedimenti che, sotto la sua responsabilità, ritiene necessari ed urgenti, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale;

#### **Articolo 13**

##### **(Sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo)**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale, salvo il caso di cui alla lettera q) dell'art. 8, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti aventi diritto di voto.

#### **Articolo 21**

##### **(Inadempimenti e morosità dei soggetti consorziati)**

2° cpv. Lo stesso Direttore Generale immediatamente — a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — contesta ai soggetti consorziati le rispettive situazioni di inadempimento così come accertate e certificate, assegnando per la regolarizzazione un termine di sei mesi.

5° cpv :Trascorsi diciotto mesi dalla scadenza del termine assegnato dal Direttore Generale per la regolarizzazione, il Consiglio Generale, convocato immediatamente, dichiara morosi i soggetti consorziati inadempienti e, trascorsi ulteriori sei mesi dalla dichiarazione di morosità, delibera l'esclusione dal Consorzio del soggetto consorziato a carico del quale è perdurata la situazione di inadempimento e morosità.

Direttore Generale, i provvedimenti di estrema urgenza di competenza del Comitato Direttivo che dovranno essere sottoposti per la ratifica a detto organo, entro 30 giorni e, comunque, alla sua prima seduta utile;

2° cpv 7° punto: Il Presidente .....formula al Presidente della Giunta Regionale della Campania richiesta motivata di nomina di un Commissario "ad acta" per provvedere, in caso di inerzia, all'assunzione degli atti di competenza degli Organi di cui all'art. 7 del presente statuto, ed agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di assetto delle aree di sviluppo industriale;

#### **Articolo 10**

##### **(Comitato Direttivo – composizione - compiti)**

3°cpv lettera d):Il Comitato ... delibera sulla conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del Piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali del Consorzio;

3° cpv lettera f): Il Comitato ..... propone la decadenza dei membri del Consiglio Generale nonché dei membri del Comitato Direttivo medesimo ai sensi dell'art 14 del presente STATUTO;

3° cpv lettera h): Il Comitato ..... delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio Generale, assicurando in ogni caso il regolare funzionamento del Consorzio negli intervalli fra le sedute del Consiglio stesso emanando tutti quei provvedimenti che, sotto la sua responsabilità, ritiene necessari ed urgenti, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale;

#### **Articolo 13**

##### **(Sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo)**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale, salvo il caso di cui alla lettera p) dell'art. 8, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti aventi diritto di voto.

#### **Articolo 21**

##### **(Inadempimenti e morosità dei soggetti consorziati)**

2° cpv: Lo stesso Direttore Generale immediatamente — a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — contesta ai soggetti consorziati le rispettive situazioni di inadempimento così come accertate e certificate, assegnando per la regolarizzazione un termine di tre mesi.

5° cpv: Trascorsi tre mesi dalla scadenza del termine assegnato dal Direttore Generale per la regolarizzazione, il Consiglio Generale alla sua prima seduta utile, dichiara morosi i soggetti consorziati inadempienti e contestualmente ne delibera l'esclusione dal Consorzio.